



COMUNICATO UFFICIALE N. 36 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 247/AA al n. 252/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 30/AA del 3 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 30/AA del 3 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 50/AA del 30 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 50/AA del 30 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 51/AA del 30 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 51/AA del 30 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 52/AA del 30 agosto 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S. LIVORNO CALCIO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 52/AA del 30 agosto 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251 /AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 354 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele CARLINO e Gianmaria VIGLIOTTI, e della società S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE CARLINO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla lettera A, punto 7 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A del 18 giugno 2022, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L., consentito o comunque non impedito, che la calciatrice Blanco Maria Gimena, in occasione dell'incontro SSDARL Napoli Femminile - US Sassuolo Calcio s.r.l, disputato il 13.11.2021, a Cercola (NA), - Campo G. Piccolo, e valevole per il Campionato Serie A Femminile TIMVISION, venisse inserita nella distinta di gara della squadra schierata dalla società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L, consegnata all'Arbitro, pur non avendo i requisiti previsti dalla citata lettera A, punto 7, del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A pubblicato in data 18 giugno 2021 (tesseramento entro il 23° anno di età per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive);

GIANMARIA VIGLIOTTI, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la Società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla lettera A, punto 7 del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A del 18 giugno 2022, per avere, in occasione dell'incontro SSDARL Napoli Femminile - US Sassuolo Calcio s.r.l, disputato il 13.11.2021, a Cercola (NA) - Campo G. Piccolo e valevole per il Campionato Serie A Femminile TIMVISION, sottoscritto la distinta di gara della squadra schierata dalla società S.S.D. NAPOLI FEMMINILE A.R.L, consegnata all'Arbitro, nella quale era stato inserito anche il nominativo della calciatrice Blanco Maria Gimena nonostante la stessa fosse priva dei requisiti previsti dalla citata lettera A, punto 7, del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 306/A pubblicato in data 18 giugno 2021 (tesseramento entro il 23° anno di età per una o più società affiliate alla F.I.G.C. per un periodo, anche non continuativo, di 48 mesi, o per quattro intere stagioni sportive);

S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sig.ri Carlino Raffaele e Vigliotti Gianmaria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele CARLINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE, e dal Sig. Gianmaria VIGLIOTTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele CARLINO, 60 (sessanta) giorni di inibizione per il Sig. Gianmaria VIGLIOTTI, e di € 1.000,00 (mille) di ammenda per la società S.S.D. A R.L. NAPOLI FEMMINILE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 381 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Giuseppe CARLUCCI, Diego ANVERSA, e della società A.S.D. PERNATESE 1928, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CARLUCCI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. PERNATESE 1928 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo intercorrente tra la gara del 19.9.2021 e quella del 19.12.2021, affidato al Sig. Diego Anversa la prima squadra della propria società di appartenenza militante nel girone B del campionato di 2^a Categoria, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DIEGO ANVERSA, dirigente tesserato per la società ASD PERNATESE 1928 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 44, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel periodo intercorrente tra la gara del 19.9.2021 e quella del 19.12.2021, svolto la funzione di allenatore della prima squadra della propria società di appartenenza militante nel girone B del campionato di 2^a Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. PERNATESE 1928, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CARLUCCI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PERNATESE 1928, e dal Sig. Diego ANVERSA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CARLUCCI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Diego ANVERSA, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PERNATESE 1928;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 APRILE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina